

Edizione di mercoledì 22 Dicembre 2021

CASI OPERATIVI

Come documentare la prestazione eseguita ma non riscossa?

di **EVOLUTION**

AGEVOLAZIONI

Credito beni strumentali 4.0 e adempimenti di fine anno

di **Clara Pollet, Simone Dimitri**

IVA

La disciplina Iva degli omaggi

di **Luca Mambrin**

DIRITTO SOCIETARIO

“Congelate” tutte le perdite risultanti dal conto economico del 2020

di **Fabio Landuzzi**

IVA

Iva detraibile solo se il sale and rent-back è cessione di beni

di **Angelo Ginex**

ENOGASTRONOMIA

Ricetta dei biscotti di Natale

di **Niva Florio – Foodblogger e Copywriter**

CASI OPERATIVI

Come documentare la prestazione eseguita ma non riscossa?

di **EVOLUTION**



Una officina meccanica deve emettere spesso delle fatture ai propri clienti soggetti passivi, ed intende farlo in un momento successivo a quello di consegna dei mezzi riparati ai clienti. Considerato che il pagamento avviene sempre dopo l'emissione della fattura, quali sono gli adempimenti da porre in essere?

L'officina meccanica, in funzione delle autorizzazioni allo svolgimento dell'attività, può in genere definirsi come "locale aperto al pubblico", e pertanto le prestazioni di servizi rese in tali locali ricadono nel disposto dell'articolo 22 D.P.R. 633/1972, che esonera dall'obbligo di emissione della fattura, salvo che la stessa non sia chiesta dal cliente o il prestatore non intenda emettere tale documento.

Per il combinato disposto dell'articolo 12 L. 413/1991 e dell'articolo 2 D.Lgs. 127/2015, i soggetti che effettuano le operazioni di cui all'articolo 22 del Decreto Iva memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri, e, all'atto della memorizzazione dei corrispettivi, devono emettere un documento commerciale.

[CONTINUA A LEGGERE SU EVOLUTION...](#)



AGEVOLAZIONI

Credito beni strumentali 4.0 e adempimenti di fine anno

di Clara Pollet, Simone Dimitri



Con l'**avvicinarsi della fine del 2021** occorre porre attenzione agli **adempimenti** richiesti per **fruire del credito d'imposta per i beni strumentali 4.0**.

Quest'anno l'agevolazione ha riscosso molto interesse tra gli operatori, vista anche la **misura rafforzata vigente nel 2021**.

Alle imprese che **effettuano investimenti in beni strumentali nuovi 4.0** (indicati nell'[allegato A](#) annesso alla L. 232/2016), **a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021**, spetta un **credito d'imposta nella misura**:

- **del 50 per cento del costo**, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro,
- **del 30 per cento del costo**, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro e
- **del 10 per cento del costo**, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

Dal prossimo anno il **credito d'imposta per i beni strumentali 4.0** verrà ridotto **dal 50 al 40 per cento** per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro, **dal 30 al 20 per cento** per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro, restando **nella misura del 10 per cento del costo**, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

Secondo quanto previsto nella **DDL Bilancio 2022** si assisterà al **dimezzamento della misura** di favore per gli anni 2023, 2024 e 2025.

A causa dei **ritardi nella catena degli approvvigionamenti** molte imprese hanno dovuto accettare, loro malgrado, la **consegna del macchinario/impianto nel 2022**.

In presenza di un **ordine formalizzato nel 2021**, è possibile **mantenere il credito nella misura**

rafforzata sopra richiamata (es. al 50 per cento), pagando un **acconto** al fornitore di **almeno il 20 per cento entro il 31 dicembre 2021**, a condizione che la **consegna del bene avvenga entro il 30 giugno 2022**.

Infatti, in base all'[articolo 1, comma 1056, L. 178/2020](#), l'investimento può essere effettuato **entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione**.

Analoghe conclusioni valgono per gli investimenti effettuati mediante **contratti di locazione finanziaria**.

In tal caso, si assume il **costo sostenuto dal locatore** per l'acquisto dei beni e per **usufruire dell'estensione temporale al 30 giugno 2022** (consegna del bene al locatario o esito positivo del collaudo) è necessario che **entro il 31 dicembre 2021**:

- entrambe le parti abbiano **sottoscritto il relativo contratto** di leasing e
- sia avvenuto il **pagamento di un maxicanone in misura almeno pari al 20 per cento** della quota capitale complessivamente dovuta al locatore.

Per i beni tecnologicamente avanzati rientranti nel piano Industria 4.0 (materiali e immateriali), le imprese sono tenute inoltre a produrre una **perizia asseverata rilasciata da un ingegnere** o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un **attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato**, da cui risulti che i beni **possiedono caratteristiche tecniche** tali da includerli negli elenchi di cui agli [allegati A e B](#) annessi alla L. 232/2016, e **sono interconnessi al sistema aziendale** di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Per i beni di costo unitario di acquisizione **non superiore a 300.000 euro**, l'onere documentale di cui sopra può essere adempiuto attraverso una **dichiarazione resa dal legale rappresentante** ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 445/2000.

L'**acquisizione della perizia tecnica giurata** (o dell'attestato di conformità) o, nel caso in cui sia ammessa, **della dichiarazione del legale rappresentante** della società (o del titolare dell'impresa) deve avvenire **entro il termine di chiusura del periodo d'imposta a partire dal quale si intende avvalersi dell'agevolazione**.

Tuttavia, come chiarito dalla Circolare Mise 15 dicembre 2017, n. 547750, nel caso in cui **l'acquisizione della perizia giurata** o dell'attestato di conformità o dell'autocertificazione avvenga in un periodo d'imposta successivo a quello di entrata in funzione dei beni, l'impresa beneficiaria ha comunque **diritto al credito d'imposta in misura rafforzata**, ma dovrà **aspettare il 2022 per fruirne in misura "piena"** (fattispecie che ricorda l'ipotesi di [tardiva interconnessione](#)).

Da ultimo, in tema di **adempimenti formali** che **non incidono sulla fruizione del beneficio**, segnaliamo la **comunicazione al Mise**. Con riferimento agli **investimenti effettuati nel 2020**, ossia ricadenti nell'ambito di applicazione della disciplina di cui all'[articolo 1, commi 189 e 190, L. 160/2019](#), **il modello di comunicazione va trasmesso entro la data del 31 dicembre 2021** via PEC.

Con riferimento invece agli investimenti ricadenti nell'ambito di applicazione della disciplina 2021, di cui all'[articolo 1, commi da 1056 a 1058, L. 178/2020](#), **il modello di comunicazione va trasmesso entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi riferita a ciascun periodo d'imposta di effettuazione degli investimenti**.

IVA

La disciplina Iva degli omaggi

di Luca Mambrin



In generale, anche le **cessioni gratuite** di beni **sono operazioni rilevanti a fini Iva**; tuttavia per individuarne il corretto trattamento fiscale è necessario distinguere tra **beni non oggetto dell'attività di impresa e beni prodotti o commercializzati dall'impresa stessa**, in quanto le regole da applicare si differenziano sia nell'eventuale addebito dell'imposta in sede di cessione, quanto in relazione alla detrazione dell'Iva assolta al momento dell'acquisto.

Per quanto riguarda la corretta individuazione del concetto di "**attività propria dell'impresa**" la **circolare n. 25/364495 del 03.08.1979** ha chiarito che deve essere definita tale "**ogni attività compresa nell'ordinario campo d'azione dell'impresa e cioè nell'oggetto proprio e istituzionale della stessa, con la sola esclusione di quelle attività che risultino svolte non in via principale, vale a dire come direttamente rivolte in conseguimento delle finalità proprie dell'impresa, ma in via meramente strumentale, accessoria od occasionale**"; inoltre altri documenti di prassi hanno rilevato che deve essere considerata **l'attività effettivamente svolta** e non i dati formali presenti nell'atto costitutivo.

In tema di Iva l'[articolo 2, comma 2, n. 4\), D.P.R. 633/1972](#) prevede che sono considerate cessioni di beni rilevanti anche "**le cessioni gratuite di beni ad esclusione di quelli la cui produzione o il cui commercio non rientra nell'attività propria dell'impresa se di costo unitario non superiore ad euro cinquanta e di quelli per i quali non sia stata operata, all'atto dell'acquisto o dell'importazione, la detrazione dell'imposta a norma dell'articolo 19, anche se per effetto dell'opzione di cui all'articolo 36-bis**".

Per quanto riguarda invece il diritto alla **detrazione**, l'[articolo 19-bis1, lett. h\), D.P.R. 633/1972](#) stabilisce che "**non è ammessa in detrazione l'imposta relativa alle spese di rappresentanza, come definite ai fini delle imposte sul reddito, tranne quelle sostenute per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore ad euro cinquanta**".

Dal combinato disposto delle due norme sopra citate ne discende che, per i **beni non rientranti nella propria produzione o commercio abituale destinati ad omaggi** (quali ad esempio omaggi

natalizi), la loro cessione è **sempre irrilevante e al di fuori del campo di applicazione dell'Iva**.

Infatti:

- qualora il **costo unitario del bene fosse non superiore a 50 euro**, scatta la prima ipotesi di esclusione individuata dall'[articolo 2, comma 2, n. 4\), D.P.R. 633/1972](#);
- al contrario, se il costo fosse superiore a 50 euro, l'imposta assolta all'acquisto **non sarebbe detraibile in quanto spesa di rappresentanza**, con la conseguenza che, a sua volta, si determinerebbe l'applicabilità della seconda ipotesi di esclusione.

Pertanto la **cessione gratuita di beni non oggetto dell'attività d'impresa** è **sempre un'operazione irrilevante a fini Iva**, a prescindere dall'ammontare del costo unitario e quindi non va obbligatoriamente documentata con un documento fiscale, anche se è consigliabile l'emissione di un ddt, con causale omaggio al fine di provare l'inerenza del costo.

Nel caso in cui l'omaggio sia rappresentato da una **confezione di beni** (ad esempio un cesto natalizio), per la verifica del limite occorre far riferimento **al costo dell'intera confezione** come composizione unica, e non ai singoli elementi che lo compongono.

La [circolare 54/E/2002](#) ha poi chiarito che le regole sopra commentate si applicano **anche** qualora il bene da destinare alla cessione gratuita fosse interessato da una specifica previsione di indetraibilità oggettiva.

Gli omaggi natalizi sono infatti tipicamente **alimenti e bevande**, per i quali l'[articolo 19-bis1, lett. f\), D.P.R. 633/1972](#) **esclude la detrazione**.

Secondo l'Agenzia: ***"tale disposizione limitativa non trova applicazione per gli acquisti di alimenti e bevande, di valore unitario non superiore a euro 50, destinati ad essere ceduti a titolo gratuito, per i quali è da applicare invece, la disposizione di cui alla lettera h) del medesimo articolo in materia di spese di rappresentanza"***. Di conseguenza la previsione degli omaggi **prevale** su l'altra limitazione specifica alla detrazione.

Nel caso in cui i beni non oggetto dell'attività d'impresa siano stati acquistati per essere ceduti in omaggio ai **dipendenti** dell'azienda, l'acquisto non potrà essere qualificato come spesa di rappresentanza mancando la finalità promozionale.

Pertanto **l'Iva sarà sempre indetraibile** a prescindere dall'ammontare del costo e la **cessione gratuita esclusa dal campo di applicazione** dell'Iva ai sensi del citato [articolo 2, comma 2, n. 4\), D.P.R. 633/1972](#).

Qualora fosse omaggiato un **bene prodotto o commercializzato dall'impresa**, salvo nel caso di imposta non detratta a monte, **occorre invece assolvere l'imposta in sede di cessione gratuita**, a prescindere dalla qualificazione come spese di rappresentanza o meno.

L'assolvimento dell'Iva, in assenza di rivalsa (non obbligatoria ai sensi dell'[articolo 18, comma 3, D.P.R. 633/1972](#)) che normalmente non viene praticata, può essere perfezionato con una delle **seguenti soluzioni**:

- provvedendo a **fatturare** il bene indicando come base imponibile ai sensi dell'[articolo 13, comma 2, lett. c\), D.P.R. 633/1972](#);
- il **prezzo di acquisto** dei beni o di beni simili;
- o, in mancanza, il **prezzo di costo**;

determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni;

- tramite emissione di **autofattura** in un unico esemplare con l'indicazione del prezzo di acquisto o di costo, dell'aliquota e dell'imposta, specificando che trattasi di autofattura per omaggi. Tale autofattura potrà essere singola per ogni cessione ovvero mensile per tutte le cessioni effettuate nel mese. Anche le autofatture per omaggi dovranno essere **emesse in formato elettronico** ed inviate allo Sdi (utilizzando il "tipo documento TD27") e annotate solo nel registro delle fatture emesse;
- tenuta del **registro degli omaggi**, in cui annotarne l'ammontare complessivo giornaliero, distinto per aliquota.

DIRITTO SOCIETARIO

“Congelate” tutte le perdite risultanti dal conto economico del 2020

di **Fabio Landuzzi**

Seminario di specializzazione

VERIFICHE FISCALI: CONTESTAZIONI IN TEMA DI **TRANSFER PRICING**, STABILE ORGANIZZAZIONE ED ESTEROVESTIZIONE

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Continua a far discutere l'applicazione concreta dell'[articolo 6 D.L. 23/2020](#) – nella formulazione riveduta e corretta dalla Legge di Bilancio 2021 ([articolo 1, comma 266, L. 178/2020](#)) – la quale, si ricorda, dispone la **sospensione temporanea** degli **obblighi di riduzione del capitale** e di **ricapitalizzazione** in presenza di **perdite superiori ad 1/3 del capitale sociale**, o tali da determinarne la **diminuzione al di sotto del minimo legale**, nonché la **sospensione della causa di scioglimento** della società, per le “**perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020**”, rinviando al **quinto esercizio successivo** il termine entro cui devono essere adottati gli **opportuni provvedimenti**.

Fra le **questioni interpretative** discusse ed aventi uno specifico **rilievo pratico** vi è quella della individuazione di **quali perdite sofferte** dalla società **nel 2020** possono **accedere a tale beneficio** disposto dalla suddetta norma emergenziale.

Si possono infatti delineare **due diverse posizioni**, entrambe le quali hanno peraltro trovato in dottrina posizioni di sostegno:

1. secondo una **prima tesi**, potrebbero fruire della sospensione **solamente** quelle **perdite che nel 2020** hanno concorso a **realizzare la condizione** di cui agli [articoli 2446 o 2447 cod. civ.](#) ([articoli 2482-bis e 2482-ter cod. civ.](#) nelle Srl): si tratta della tesi che dà rilevanza alla dimensione per così dire “**patrimoniale**” della perdita, sicché sarebbe **esclusa dal beneficio** emergenziale la **perdita 2020** che, trovando **copertura capiente nelle riserve** iscritte nel patrimonio netto della società, non avrebbe per tale ragione innescato la disciplina prevista dall'ordinamento circa gli **obblighi di riduzione del capitale**, di ricapitalizzazione o lo scioglimento anticipato;
2. seguendo una **seconda tesi**, invece, **tutte le perdite sofferte nel 2020** di qualunque ammontare e quindi nella **misura emergente dal conto economico** dell'esercizio potrebbero accedere ai benefici della norma emergenziale, senza avere riguardo al

fatto che esse, od una loro parte, siano o meno coperte dalle **riserve presenti nel patrimonio netto** della società.

È chiaro che assumere l'una o l'altra posizione ha un **impatto molto rilevante** proprio sugli **esercizi successivi al 2020**, e quindi in primo luogo proprio sull'anno in corso e sul bilancio di imminente chiusura al 31 dicembre 2021.

Infatti, se si assumesse la **prima delle due tesi** – quella “patrimoniale” – la **dotazione di patrimonio netto** della società disponibile ad arginare perdite sofferte nel 2021 **sarebbe implicitamente erosa** dall'ammontare delle **perdite sofferte nel 2020** ma assorbite da riserve capienti.

Diversamente, ove si accedesse alla **seconda tesi** – quella “economica” – **l'intero importo della perdita 2020** sarebbe di fatto “congelato” così che l'eventuale perdita sofferta nel 2021 avrebbe più spazio per essere **assorbita dal patrimonio netto** della società prima di dover innescare gli effetti previsti dall'ordinamento a protezione dell'integrità del capitale o, da ultimo, lo scioglimento anticipato della società.

Il tema è stato oggetto dell'approfondimento sviluppato da **Assonime** nel **Caso n. 6/2021**.

La conclusione, a nostro avviso condivisibile, a cui giunge Assonime è nella direzione di ritenere che la **soluzione al quesito** in oggetto che risulta **più aderente alla ratio legis** e **più equa** è quella di tenere conto delle **perdite emerse nel 2020** nella misura corrispondente a quanto **emerge dal conto economico**, e quindi anche quando queste non determinano il verificarsi di alcuna delle condizioni sopra indicate.

Non assume perciò rilevanza a tali fini l'impatto patrimoniale prodotto da tali perdite, dovendo fermarsi alla loro **quantificazione risultante dal conto economico** dell'esercizio.

Non solo la soluzione così delineata appare, come detto, più **aderente alla finalità della norma** emergenziale che è quella di evitare che **società sostanzialmente sane** possano essere forzate, per le **vicende eccezionali** del 2020, ad uno scioglimento anticipato oppure a domandare un **intervento di capitalizzazione dei soci**, a loro volta potenzialmente incisi nelle disponibilità finanziarie dagli effetti della pandemia, bensì corrisponde anche a considerazioni in termini di **equità**.

In questo modo, infatti, si evita che, a parità di ogni altra condizione, siano addirittura le **società più virtuose** e capitalizzate ad essere **penalizzate**, ossia a dover per prime subire gli **effetti negativi di eventuali nuove perdite** (sofferte nel 2021) rispetto a società invece che, avendo alle spalle un patrimonio più esiguo, potrebbe appieno **beneficiare del “congelamento”** dell'intero importo delle perdite 2020.

IVA

Iva detraibile solo se il sale and rent-back è cessione di beni

di Angelo Ginex



In un **contratto di sale and rent-back**, il giudice tributario, nel rispetto delle **disposizioni codicistiche** relative all'**interpretazione del contratto**, è tenuto innanzitutto a qualificare correttamente il **rapporto contrattuale**; da ciò, poi, deriveranno le **conseguenze fiscali** a seconda che il trasferimento dei beni sia identificato come una **cessione di beni rilevante ai fini IVA** o come mera **operazione di finanziamento esente da IVA**.

Sono queste le conclusioni emergenti dalla lettura dell'**ordinanza n. 40930 depositata ieri 21 dicembre** dalla **Corte di Cassazione**.

Il caso sottoposto all'attenzione dei giudici di vertice trae origine da una **riorganizzazione societaria** in seguito alla quale due società stipulavano un **contratto per l'acquisto di cespiti con successiva retro-locazione**. Più precisamente, una delle due vendeva all'altra i beni oggetto di contratti di locazione in essere con locatari nazionali e successivamente alla cessione, detti beni venivano locati all'altra società. Tale operazione veniva considerata dalla società contribuente **operazione imponibile** ex [articolo 2 D.P.R. 633/1972](#) e dunque **da sottoporre ad Iva** con esposizione del tributo nella fattura allo scopo emessa. Una volta pagata dalla cessionaria dei beni, l'IVA veniva chiesta **a rimborso dalla società cedente** dopo che era stata regolarmente versata all'erario.

Nei gradi di merito veniva **negata la detrazione dell'Iva** relativa alla suddetta operazione, in quanto, secondo la Commissione tributaria regionale, il **rapporto commerciale** di compravendita e successiva locazione doveva essere riqualificato come contratto di mutuo o, comunque, come **operazione di finanziamento** con conseguente regime di **esenzione IVA** e **rigetto della richiesta di rimborso**.

Pertanto, la contribuente proponeva **ricorso per cassazione** deducendo, tra gli altri motivi, la **violazione e falsa applicazione** degli [articoli 1197, 1241, 1252, 1325, 1362, 1367, 1470, 1571, 2744 cod. civ.](#) e dell'[articolo 10 D.P.R. 633/1972](#), dell'[articolo 14 disp. prel. cod. civ.](#), oltre che dell'[articolo 135 Direttiva 2006/112/CE](#).

La ricorrente asseriva che fossero state violate le norme di diritto civile in materia di **interpretazione dei contratti** con conseguente **illegittima qualificazione dell'operazione** di una compravendita seguita da una retro-locazione come **esente da Iva** in quanto costituente **operazione di finanziamento**, con ciò negandosi la **detrazione del tributo** indiretto addebitato da una s.r.l. in sede di cessione dei beni compravenduti e ripresi poi in locazione in direzione inversa.

Ebbene, la Corte di Cassazione ha ritenuto **fondata la suddetta doglianza**, rilevando che la Commissione tributaria regionale ha violato le norme relative all'interpretazione contrattuale non avendo esaminato *«né la **durata del rapporto di rent** successivo all'operazione di sale alla luce della pacifica **manca**za di una **clausola di riscatto**, né l'ammontare dei canoni pattuiti a fronte della ripresa in locazione dei beni, né il valore di mercato dei beni oggetto del contratto durante lo stesso e alla conclusione della locazione»*.

I giudici di vertice infatti hanno rammentato che profilo essenziale che differenzia il **sale and lease back** dal **sale and rent back** è l'assenza della **clausola di riscatto** che impedisce all'originario proprietario del bene di porre nel nulla gli effetti della **prima cessione**, impedendo che si abbia il **ritorno del bene** all'originario proprietario, sia pure concedendogli di non subire alcuna immediata soluzione di continuità del proprio potere di disposizione del bene (cfr., **Cass. sent. 21.06.2021 n. 17710**).

Nella fattispecie in esame, secondo la Corte, i giudici di merito avrebbero dovuto individuare correttamente la **causa del contratto** esaminando la **volontà delle parti**, l'**assenza della clausola di riscatto**, la concreta **durata del rapporto di retro-locazione** (c.d. *rent-back*) e l'**ammontare** dei canoni di locazione a fronte del prezzo di trasferimento del bene anche in relazione al residuo valore del medesimo esaurito il periodo di locazione.

L'interpretazione della Commissione tributaria regionale, inoltre, si è basata solo sulle **single pattuizioni**, che sono state **esaminate singolarmente e non nel loro complesso unitario**, così finendo per attribuire rilevanza, ai fini della **riqualificazione** del contratto come **finanziamento** (invece che come compravendita e ripresa in locazione dei beni), ai soli **motivi delle parti** e non alla **causa in concreto** perseguita, anche nell'interesse del gruppo societario al quale le società appartengono.

Da ultimo, la Cassazione, **cassando con rinvio** la sentenza impugnata, ha concluso che il giudice del rinvio, nel rispetto delle disposizioni codicistiche relative all'interpretazione del contratto, dovrà procedere ad una **corretta qualificazione del rapporto contrattuale** e dunque all'identificazione del trasferimento dei beni come **cessione rilevante ai fini Iva** o come mera **operazione di finanziamento** (esente dal tributo in parola).

Nel caso di qualificazione come **“cessione di beni”**, l'**Iva versata** dalla ricorrente dovrà essere **rimborsata** in accoglimento del ricorso originario, altrimenti sarà la società cessionaria a doversi vedere restituita l'Iva versata.

ENOGASTRONOMIA

Ricetta dei biscotti di Natale

di **Niva Florio – Foodblogger e Copywriter**

I **biscotti di Natale** sono delle piccole ghiottonerie. Ormai sono diventati un classico del Natale e sono una sfiziosa idea regalo o un addobbo speciale per l'albero. Hanno le classiche forme che richiamano questo magico periodo dell'anno: rebbe, stelle, fiocchi di neve, casette, omini, pupazzi di neve e chi più ne ha più ne metta.

Potete decorare i biscotti di Natale come preferite. Sono belli e golosi già semplicemente con un po' di zucchero a velo a sopra, ma con la ghiaccia reale saranno stupendi. La ricetta classica li vuole fatti con pasta frolla, magari speziata.

Quelli che vi propongo in questo post invece hanno un ingrediente particolare. Oltre allo zucchero, al burro e alla farina hanno fra gli ingredienti principali le uova sode. Sì, avete letto bene! Le uova sode. E proprio questo ingrediente, dal sapore neutro, dona ai biscotti di Natale una friabilità speciale che li rende ancora più squisiti. Vediamo come si preparano!

Ingredienti per i biscotti di Natale

Per i biscotti (6 persone):

- 270 g di farina bianca 00;
- 180 g di burro;
- 160 g di zucchero;
- 2 uova;
- 1 tuorlo;
- 1 arancia non trattata;
- sale.

Per la glassa allo zucchero a freddo:

- 350 g di zucchero a velo;
- 1 albume;
- 3 cucchiaini di succo di limone filtrato.

Procedimento

Per preparare i biscotti di Natale:

1. Preparate 2 uova sode e privatele del guscio.
2. Lavorate a crema il burro tolto dal frigorifero da almeno 15 minuti.
3. Unite lo zucchero, un pizzico di sale e il tuorlo dell'uovo crudo.
4. Passate al setaccio il tuorlo delle uova sode e unitele al composto.
5. Profumate con la scorza grattugiata dell'arancia e aggiungete la farina.
6. Rendete omogeneo il composto.
7. Avvolgetelo nella pellicola trasparente e riponete in frigo a riposare per una mezz'ora.
8. Stendete l'impasto sul piano di lavoro con un mattarello.
9. Per evitare che si sgretoli, potete aiutarvi con due fogli di carta da forno: uno sul piano e l'altro sull'impasto.
10. Ritagliate l'impasto con uno stampino a forma di albero di Natale, di angelo o di fiocco di neve.
11. Poneteli in una teglia da forno con carta oleata imburata e spolverata con lo zucchero di canna.
12. Infornate per 8-10 minuti in forno preriscaldato a 170° e fate cuocere per 8-10 minuti circa.
13. Lasciateli raffreddare prima di decorarli con la glassa allo zucchero.

Per preparare la glassa di zucchero a freddo:

1. Setacciate lo zucchero a velo in una ciotola.
2. Aggiungete un albume.
3. Unite 3 cucchiaini di succo di limone filtrato.
4. Lavorate il composto con le fruste elettriche fino ad ottenere una glassa liscia.
5. Stendetela sui biscotti e decorate a piacere con gli zuccherini colorati.

Questi biscotti si mantengono bene e a lungo se conservati in contenitori ermetici.

Con cosa abbinare questo dolce

I biscotti di Natale sono un **dolce** pensato per essere mangiato insieme ai vostri bambini la mattina di questa festa mentre scartano i regali. Potete tuffarli in una tazza di **latte caldo** o in un **cappuccino** e sarà subito allegria.

Al pomeriggio sono ottimi per merenda insieme ad una tazza di **tè** profumato all'arancia per i grandi e una **cioccolata calda** per i più piccoli.

A fine pasto, potete accompagnarli con un bicchierino di **Cointreau** o di Aurum. Si sposano

bene anche con un vin santo, un moscato astigiano o un buon passito siciliano.

